



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2007 (11.12)
(OR. en)**

14811/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0116 (COD)**

**RECH 407
COMPET 372
TELECOM 165
SOC 436
MI 281
CODEC 1384**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale

n. doc. prec.: 14772/07 RECH 341 COMPET 363 TELECOM 133 SOC 432 MI 275
CODEC 1188

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
- *Orientamento generale*

Si acclude per le delegazioni il testo dell'orientamento generale relativo alla proposta di decisione in oggetto, raggiunto dal Consiglio "Competitività" del 23 novembre 2007.

PROGETTO DI

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 169 e l'articolo 172, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁴, in appresso il “settimo programma quadro”, prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato.
- (2) Il settimo programma quadro ha definito una serie di criteri per l’identificazione dei settori in cui possono essere avviate iniziative a norma dell’articolo 169 del trattato: pertinenza rispetto agli obiettivi comunitari, definizione chiara dell’obiettivo da perseguire e la sua pertinenza rispetto agli obiettivi del programma quadro, una base preesistente (programmi di ricerca nazionali esistenti o previsti), valore aggiunto europeo, massa critica in termini di dimensioni e numero dei programmi previsti e analogia tra le attività che rientrano in tali programmi e, infine, efficacia dell’articolo 169 quale mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi.
- (3) La decisione n. 971/2006/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Cooperazione" che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)⁵, (in appresso il programma specifico "Cooperazione"), individua nell’iniziativa ai sensi dell’articolo 169 nel campo della domotica per categorie deboli uno dei campi idonei alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali da attuare congiuntamente in virtù dell’articolo 169 del trattato.

⁴ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁵ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

- (4) Nella comunicazione “i2010 - Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione” del 1° giugno 2005⁶ la Commissione ha proposto di varare un’iniziativa faro riguardante le cure alla popolazione in una società che invecchia.
- (5) Nella comunicazione del 12 ottobre 2006 dal titolo “Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità”⁷, la Commissione ha sottolineato che l’invecchiamento demografico è una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti i paesi dell’Unione europea e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, nonché a migliorare la competitività dell’economia europea, sostenendo così la strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l’occupazione.
- (6) Basato sul prolungamento della vita attiva come elemento essenziale dei nuovi orientamenti in materia di occupazione, l’approccio europeo all’invecchiamento intende mobilitare tutte le potenzialità dei cittadini di ogni età e sottolinea la necessità di adottare d’ora in poi strategie globali e non più frammentate in materia di invecchiamento, tenendo conto dell’intero ciclo della vita.
- (7) Attualmente esistono vari programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati individualmente dagli Stati membri a livello nazionale nel campo delle TIC per invecchiare bene, che non sono abbastanza coordinati a livello europeo: questo impedisce un approccio europeo coerente delle attività di ricerca e sviluppo relative a prodotti e servizi innovativi per invecchiare bene basati sulle TIC.
- (8) Nell’intento di seguire un approccio coerente a livello europeo nel campo delle TIC per invecchiare bene e di portare avanti un’azione efficace, molti Stati membri hanno preso l’iniziativa di istituire un programma comune di ricerca e sviluppo dal titolo “Domotica per categorie deboli” (in appresso "programma comune"), nel campo delle TIC per invecchiare

⁶ COM(2005)

⁷ COM(2006)

bene nella società dell'informazione, allo scopo di creare sinergie in termini amministrativi e finanziari e combinare tra loro competenze supplementari e risorse disponibili in vari paesi d'Europa.

- (9)⁸ Per cogliere la sfida dell'invecchiamento demografico il programma comune fornisce il quadro giuridico e organizzativo necessario per una cooperazione europea su ampia scala fra gli Stati membri sulla ricerca applicata e sull'innovazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per invecchiare bene in una società che invecchia. L'Austria, il Belgio, Cipro, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Romania, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria (in appresso "gli Stati membri partecipanti") e Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno convenuto di coordinare e attuare congiuntamente le attività destinate a contribuire al programma comune. La loro partecipazione è stimata globalmente ad almeno 150 milioni di EUR nel periodo coperto dal settimo programma quadro.
- (10) Per migliorare l'impatto del programma comune, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera hanno approvato la partecipazione della Comunità al programma comune. Il contributo finanziario della Comunità per la partecipazione a tale programma è limitato a 150 milioni di EUR. Dato che il programma comune risponde agli obiettivi scientifici del settimo programma quadro e che il suo ambito di ricerca rientra nel tema "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)" del programma specifico "Cooperazione" del settimo programma quadro, è opportuno che il contributo finanziario comunitario provenga dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tale tema. Ulteriori opzioni di finanziamento potrebbero essere fornite, tra l'altro, dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), in particolare attraverso il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi sviluppato congiuntamente con la BEI e la Commissione, conformemente all'allegato III della decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Cooperazione".

⁸ Gli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione il desiderio di partecipare devono essere menzionati nel testo dal Consiglio "Competitività" del 22 e 23 novembre.

- (11) L'erogazione del contributo finanziario della Comunità è soggetta alla definizione di un piano di finanziamento che prevede l'impegno formale delle competenti autorità nazionali di attuare congiuntamente i programmi e le attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale e di contribuire al finanziamento dell'esecuzione congiunta del programma comune.
- (12) L'attuazione congiunta dei programmi nazionali di ricerca presuppone l'esistenza o la costituzione di una struttura di esecuzione specifica, come previsto dal programma specifico "Cooperazione".
- (13) Gli Stati membri partecipanti hanno convenuto di affidare a tale struttura specifica di esecuzione l'attuazione del programma comune.
- (14) È opportuno che il contributo finanziario della Comunità sia erogato alla struttura specifica di esecuzione, la quale avrà il compito di provvedere all'efficace esecuzione del programma comune.
- (15) Per un'attuazione efficace del programma comune è opportuno concedere, attraverso la struttura specifica di esecuzione, un aiuto finanziario a terzi partecipanti al programma comune, da selezionare mediante invito a presentare proposte.
- (16) La concessione del contributo comunitario è subordinata all'impegno di risorse da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e al pagamento effettivo dei rispettivi contributi finanziari.

- (17) È opportuno che nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e la struttura specifica di esecuzione, che precisa le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria, sia prevista la possibilità, per la Comunità, di ridurre il proprio contributo finanziario se il programma comune è attuato in maniera non corretta, parziale o tardiva, oppure se gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune.
- (18) Occorre garantire che tutti gli Stati membri possano prendere parte al programma comune.
- (19) Conformemente al settimo programma quadro è opportuno che la Comunità abbia il diritto di approvare le condizioni della propria partecipazione finanziaria al programma comune in relazione alla partecipazione di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune, di altri paesi, nel corso della sua attuazione, in base alle norme e alle condizioni stabilite dalla presente decisione.
- (20) Occorre adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamenti versati o scorrettamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità⁹, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁰ e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹¹.

⁹ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁰ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

¹¹ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

- (21) A norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹² (in seguito il "regolamento finanziario") e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹³ (in seguito le "modalità di esecuzione"), il contributo comunitario è gestito in modo centralizzato indiretto ai sensi del disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 56 del regolamento finanziario, nonché dell'articolo 35, dell'articolo 38, paragrafo 2 e dell'articolo 41 delle relative modalità di esecuzione.
- (22) È indispensabile che le attività di ricerca eseguite nell'ambito del programma comune siano conformi ai principi etici fondamentali, tra cui quelli sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e rispettino i principi dell'integrazione di genere e dell'uguaglianza di genere.
- (23) È necessario che la Commissione effettui una valutazione intermedia per analizzare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma comune e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti, nonché una valutazione finale,

¹² GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

¹³ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. .../2007 (GU L ...).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per l'attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito "il settimo programma quadro"), adottato con la decisione 1982/2006/CE, la Comunità fornisce una partecipazione finanziaria al programma di ricerca e sviluppo "Domotica per categorie deboli" (in appresso il "programma comune") avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (in appresso "gli Stati membri partecipanti") e da Israele, Norvegia e Svizzera.
2. Per l'attuazione del programma comune la Comunità versa un contributo finanziario pari al massimo a 150 milioni di EUR per la durata del settimo programma quadro, nel rispetto dei principi enunciati nell'allegato I, che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. Il contributo finanziario della Comunità è prelevato dallo stanziamento di bilancio assegnato al tema "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)" del programma specifico "Cooperazione" che attua il settimo programma quadro.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità è subordinato:

- (a) alla dimostrazione da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera dell'effettiva istituzione del programma comune descritto nell'allegato I della presente decisione;
- (b) alla creazione o designazione formale da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, oppure da parte delle organizzazioni designate dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, di una struttura con personalità giuridica (ai fini della presente decisione in appresso denominata "struttura specifica di esecuzione"), responsabile dell'attuazione del programma comune e del percepimento, assegnazione e controllo del contributo finanziario comunitario nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 56 del regolamento finanziario;
- (c) all'istituzione di un modello di efficace e appropriata gestione del programma comune, conforme agli orientamenti fissati nell'allegato II che costituisce parte integrante della presente decisione;
- (d) all'efficace esecuzione, da parte della struttura specifica di esecuzione, delle attività previste dal programma comune descritte nell'allegato I della presente decisione, compreso il lancio di inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni;
- (e) all'assunzione dell'impegno, da parte degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera, di cofinanziare il programma comune e all'effettivo versamento del contributo finanziario, in particolare al finanziamento, da parte dei partecipanti, dei progetti selezionati in base agli inviti a presentare proposte banditi nell'ambito del programma;
- (f) al rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, in particolare quelle previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione¹⁴;

¹⁴ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

- (g) alla garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici conformi ai principi generali del settimo programma quadro, dell'integrazione di genere, dell'uguaglianza di genere e dello sviluppo sostenibile nonché
- (h) alla formulazione di disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale connessi alle attività realizzate nell'ambito del programma comune e all'attuazione e al coordinamento di programmi e attività di ricerca e sviluppo avviati a livello nazionale dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera, in modo da promuovere la creazione di conoscenze e sostenere il largo impiego e la divulgazione delle conoscenze create.

Articolo 3

Nell'ambito dell'attuazione del programma comune la struttura specifica di esecuzione concede un contributo finanziario a terzi, in particolare ai partecipanti a progetti selezionati in esito agli inviti a presentare proposte per l'ottenimento di sovvenzioni, nel rispetto dei principi della parità di trattamento e della trasparenza. Il contributo finanziario a terzi è concesso in base all'eccellenza scientifica, all'impatto socioeconomico a livello europeo e all'attinenza con gli obiettivi generali del programma, e conformemente ai principi e alle procedure previste nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità e le regole relative alla responsabilità finanziaria e ai diritti di proprietà intellettuale, nonché le norme dettagliate per l'erogazione del contributo finanziario a terzi da parte della struttura specifica di esecuzione sono stabilite mediante un accordo generale tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione, e in base a convenzioni annuali di finanziamento.

Articolo 5

Alle condizioni stabilite nell'accordo tra la Commissione e la struttura specifica di esecuzione, nei casi in cui il programma comune non sia attuato o lo sia in modo non corretto, parziale o tardivo, o nei casi in cui gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera non contribuiscano o contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento del programma comune, la Comunità può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell'effettiva attuazione del programma comune e dell'importo dei fondi pubblici stanziati dagli Stati membri partecipanti, da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera per la sua attuazione.

Articolo 6

Nel dare attuazione al programma comune gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano tutte le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità. In particolare, gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera adottano le misure necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui la Comunità sia creditrice a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento finanziario e dell'articolo 38, paragrafo 2¹⁵ delle relative modalità di esecuzione.

¹⁵ *Articolo 38, paragrafi 1 e 2 delle modalità di esecuzione*
"Sussistenza dei requisiti e condizioni di delega ad organismi nazionali pubblici o ad entità di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico"

(rinvio all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario)

1. *La Commissione può delegare compiti di potere pubblico soltanto ad organismi nazionali pubblici o ad entità di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto degli Stati membri, o degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea, salvo altrimenti disposto dall'atto di base.*
2. *La Commissione accerta che gli organismi o le entità di cui al paragrafo 1 presentino garanzie finanziarie sufficienti, di preferenza prestate da un'autorità pubblica, in particolare in materia di recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione.*

Articolo 7

La Commissione e la Corte dei conti hanno la facoltà di procedere, tramite propri funzionari o agenti, a tutti i controlli e ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi comunitari e tutelare gli interessi finanziari della Comunità nei confronti di frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera e/o la struttura specifica di esecuzione mettono senza indugio a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.

Articolo 8

La Commissione comunica tutte le informazioni di pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati membri partecipanti, Israele, la Norvegia e la Svizzera sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite della struttura specifica di esecuzione, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria della struttura specifica di esecuzione.

Articolo 9

Ogni Stato membro può partecipare al programma comune nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 2.

Articolo 10

Ogni paese terzo può partecipare al programma comune nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 2, purché la sua partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e previo accordo della Commissione, degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera.

Articolo 11

La Comunità può approvare, in base alle norme stabilite dalla presente decisione e a eventuali altre modalità di applicazione, le condizioni della propria partecipazione finanziaria in caso di partecipazione al programma comune di qualsiasi paese associato al settimo programma quadro oppure, se necessario per l'attuazione del programma comune, di qualsiasi altro paese.

Articolo 12

1. La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato comprende in particolare una sintesi delle attività del programma comune.
2. Due anni dopo l'inizio del programma e in ogni caso entro il 2010, la Commissione effettua una valutazione intermedia del programma comune. Detta valutazione analizza in primo luogo i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di cui all'allegato I del programma comune, comprese le raccomandazioni sul modo migliore di rafforzare l'integrazione, e, in secondo luogo, la qualità e l'efficacia dell'attuazione, compresa l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione corredate delle sue osservazioni e, se del caso, di proposte di adattamento della presente decisione.
3. Alla fine del 2013 la Commissione effettua una valutazione finale del programma comune. I risultati di detta valutazione sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

Descrizione degli obiettivi, delle attività e dell'attuazione del programma comune**I. Obiettivi specifici**

Gli obiettivi specifici del programma comune "Domotica per categorie deboli" sono i seguenti:

- **favorire l'avvento di prodotti, servizi e sistemi innovativi basati sulle TIC per invecchiare bene** a casa, in comunità e sul lavoro, migliorando così la qualità della vita, l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale, le competenze e l'occupabilità degli anziani e riducendo i costi sanitari e dell'assistenza sociale. A tal fine ci si può ad esempio basare su un utilizzo innovativo delle TIC, su nuove modalità di interazione con gli utenti o nuovi tipi di catene del valore per servizi a favore di una vita autonoma. I risultati del programma comune potrebbero essere utilizzati anche da altri gruppi di persone, in particolare dalle persone con disabilità;
- **creare una massa critica di ricerca, sviluppo e innovazione a livello UE nel campo delle tecnologie e dei servizi per invecchiare bene nella società dell'informazione**, in particolare instaurando un ambiente propizio alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI);
- **migliorare le condizioni per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca** prevedendo un quadro europeo coerente, che agevoli lo sviluppo di approcci comuni, la localizzazione e l'adattamento di soluzioni comuni compatibili con le diverse preferenze sociali e gli aspetti regolamentari a livello nazionale o regionale in tutta Europa.

Nel concentrarsi sulla ricerca applicata, il programma comune completa le attività di ricerca a lungo termine correlate previste dal settimo programma quadro, come pure le attività di dimostrazione che fanno parte del programma per la competitività e l'innovazione (2007-2013) istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006¹⁶, che si concentra sull'adozione su vasta scala delle soluzioni esistenti.

Occorrerà tenere adeguatamente conto delle eventuali questioni etiche e di riservatezza, in conformità alle linee guida internazionali.

II. Attività

L'attività principale del programma comune consiste in attività di ricerca, sviluppo e innovazione, le quali sono attuate mediante progetti transnazionali a compartecipazione finanziaria che coinvolgono partner di almeno tre diversi Stati membri partecipanti, Israele, Norvegia e Svizzera o altri paesi partecipanti che svolgono attività di ricerca, sviluppo tecnologico, dimostrazione e divulgazione. Queste attività dovrebbero avere per oggetto la ricerca orientata al mercato, essere limitate al breve-medio termine e dimostrare che è possibile sfruttare i risultati del progetto entro termini realistici.

Inoltre, attività di mediazione, di promozione del programma e di creazione di reti possono essere attuate attraverso l'organizzazione di specifici eventi o in combinazione con eventi esistenti. Può trattarsi dell'organizzazione di seminari e della presa di contatto con altri soggetti interessati all'interno della catena del valore.

¹⁶ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

Il programma comune implica la consultazione dei soggetti europei interessati del settore (attori del processo decisionale all'interno dei ministeri e autorità pubbliche, servizi del settore privato e assicuratori privati, come pure il mondo dell'industria, delle PMI e rappresentanti degli utenti) in merito alle priorità della ricerca e all'attuazione del programma.

III. Attuazione del programma

Programma di lavoro annuale e inviti a presentare proposte

Il programma comune è attuato in base a programmi di lavoro annuali che individuano i temi degli inviti a presentare proposte che la Commissione dovrà approvare per l'erogazione del contributo finanziario della Comunità.

Il programma comune prevede la pubblicazione regolare di inviti a presentare proposte in linea con il programma di lavoro approvato. La struttura specifica di esecuzione centralizza le proposte presentate dai candidati (punto di accesso unico).

Dopo la chiusura di un invito a presentare proposte, la struttura specifica di esecuzione procede ad un controllo centrale di ammissibilità in cooperazione con le agenzie nazionali di gestione del programma. Tale controllo è effettuato in base a criteri comuni di ammissibilità del programma comune pubblicati con il programma di lavoro annuale di cui in appresso.

I criteri comuni di ammissibilità includono almeno i seguenti:

- presentazione tempestiva, completa e per via elettronica della proposta e
- obblighi in materia di composizione dei consorzi.

Inoltre, la struttura specifica di esecuzione procede, con l'assistenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, ad un controllo in base a criteri nazionali di ammissibilità pubblicati insieme con il programma di lavoro annuale. Tali criteri nazionali di ammissibilità, che sono indicati nei rispettivi inviti, riguardano esclusivamente lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati e non il contenuto della proposta.

Categorie di criteri di ammissibilità per i singoli candidati:

- tipo di candidato, per esempio status giuridico e finalità;
- responsabilità e validità, per esempio solidità finanziaria, rispetto di obblighi fiscali/sociali, ecc.

Con l'assistenza di esperti indipendenti, le proposte di progetti ammissibili sono valutate e selezionate, a livello centrale, in base a criteri di valutazione comuni e trasparenti fissati nel programma di lavoro. La selezione, una volta adottata dall'assemblea generale, è vincolante per gli Stati membri partecipanti e per Israele, la Norvegia e la Svizzera.

La struttura specifica di esecuzione è responsabile della sorveglianza dei progetti; sono istituite procedure operative comuni per gestire l'intero ciclo del progetto.

Dato che le questioni amministrative relative ai partecipanti nazionali ai progetti nell' ambito del programma comune sono di competenza delle agenzie nazionali di gestione del programma, si applicano i criteri di ammissibilità nazionali rigorosamente connessi con lo status giuridico e finanziario dei singoli candidati, come precedentemente specificato, nonché i principi amministrativi nazionali.

Nel caso in cui nella fase contrattuale un candidato non rispetti uno dei criteri nazionali di ammissibilità summenzionati, il programma comune salvaguarda l'eccellenza scientifica. A tal fine può essere effettuata un'ulteriore valutazione centrale e indipendente della proposta in questione con l'assistenza di esperti indipendenti, su decisione del comitato esecutivo, al fine di valutare la proposta senza la partecipazione del rispettivo candidato oppure, se proposto dal consorzio del progetto, con un sostituto del candidato.

Ogni paese finanzia i candidati nazionali la cui proposta è stata selezionata per il tramite di agenzie nazionali, le quali inoltre ripartiscono i fondi provenienti dalla struttura specifica di esecuzione, in base ad un accordo concluso tra i partecipanti nazionali a ciascun progetto e la rispettiva agenzia nazionale.

Assicurare l'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria

Il programma comune garantisce l'integrazione scientifica dei programmi nazionali partecipanti attraverso la definizione di programmi di lavoro e temi per gli inviti a presentare proposte comuni a tutti i programmi nazionali.

All'integrazione amministrativa dei programmi nazionali provvede l'entità giuridica costituita dagli Stati membri partecipanti e da Israele, dalla Norvegia e dalla Svizzera. La gestione del programma comune include:

- l'organizzazione centralizzata degli inviti a presentare proposte;
- la valutazione centrale, indipendente e trasparente da parte di esperti a livello europeo in base a regole e criteri comuni di valutazione e selezione delle proposte in funzione dell'eccellenza scientifica;
- un indirizzo unico per la presentazione delle proposte (è prevista la trasmissione per via elettronica).

Il programma comune rafforza l'integrazione finanziaria:

- garantendo l'insieme degli impegni di finanziamento nazionale per la durata dell'iniziativa e gli impegni annuali per ciascun programma di lavoro proposto;
- garantendo che la graduatoria finale delle proposte approvata in esito alla loro valutazione, sia vincolante per gli Stati partecipanti come indicato precedentemente, compreso il trattamento nella fase contrattuale;
- promuovendo per quanto possibile la flessibilità nell'assegnazione delle risorse nazionali in modo da poter gestire le eccezioni, ad esempio aumentando i contributi nazionali o attraverso finanziamenti incrociati.

Gli Stati membri partecipanti si adoperano al massimo per rafforzare l'integrazione e rimuovere gli ostacoli esistenti a livello nazionale, di tipo giuridico e amministrativo, alla cooperazione internazionale nell'ambito dell'iniziativa.

IV. Principi di finanziamento

Il contributo comunitario rappresenta una percentuale fissa del finanziamento pubblico complessivo dei programmi nazionali partecipanti e non può in nessun caso superare il 50% del finanziamento pubblico totale assegnato ad un partecipante ad un progetto selezionato in seguito a invito a presentare proposte nell'ambito del programma comune. Questa percentuale fissa viene definita nell'accordo tra la struttura specifica di esecuzione e la Commissione e si basa sull'impegno pluriennale degli Stati membri partecipanti, di Israele, della Norvegia e della Svizzera e sulla partecipazione finanziaria della Comunità.

Un massimo del 6% del contributo finanziario comunitario è impiegato per contribuire ai costi operativi complessivi del programma comune.

I progetti sono cofinanziati dai partecipanti.

V. Risultati attesi dall'attuazione del programma comune

La struttura specifica di esecuzione redige una relazione annuale che fornisce un resoconto dettagliato dell'attuazione del programma comune (numero di progetti presentati e selezionati per il finanziamento, utilizzazione dei fondi comunitari, ripartizione dei fondi nazionali, tipo di partecipanti, statistiche nazionali, incontri di partenariato e attività di divulgazione, ecc.) e dei progressi compiuti verso un'ulteriore integrazione.

I risultati attesi sono definiti con maggiore precisione nell'accordo da concludersi tra la Commissione, a nome della Comunità, e la struttura specifica di esecuzione.

Linee guida per la gestione del programma comune

La struttura organizzativa del programma comune è descritta qui di seguito.

L'associazione AAL ("Ambient Assisted Living" - Domotica per categorie deboli), un'associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, costituisce la struttura specifica di esecuzione creata dagli Stati membri partecipanti e da Israele, Norvegia e Svizzera.

L'associazione AAL è responsabile di tutte le attività del programma comune. Rientrano tra i suoi compiti la gestione dei contratti e del bilancio, l'elaborazione dei programmi annuali di lavoro, l'organizzazione degli inviti a presentare proposte nonché la realizzazione della valutazione e della graduatoria dei progetti. Inoltre, sovrintende al monitoraggio dei progetti ed esegue i trasferimenti dei corrispondenti versamenti dei contributi comunitari alle agenzie nazionali di gestione designate. Essa organizza inoltre attività di divulgazione.

L'associazione AAL è gestita dall'assemblea generale. L'assemblea generale, che è l'organo decisionale del programma comune, nomina i membri del comitato esecutivo e sovrintende all'attuazione del programma comune, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei programmi di lavoro annuali, l'assegnazione delle risorse nazionali ai progetti e le nuove domande di partecipazione. Funziona secondo il principio di un voto per paese. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, tranne che per le decisioni relative alla successione, all'ammissione o all'esclusione di membri o allo scioglimento dell'associazione, per le quali possono essere definite condizioni di voto particolari nello statuto dell'associazione. La Commissione partecipa alle riunioni dell'assemblea generale in qualità di osservatore.

Il comitato esecutivo, costituito almeno da un presidente, un vicepresidente e un tesoriere, è eletto dall'assemblea generale col compito di esercitare specifiche responsabilità di gestione come la pianificazione finanziaria, l'assunzione del personale e la conclusione di contratti. È il rappresentante legale dell'associazione e rende conto all'assemblea generale.

Le agenzie nazionali di gestione del programma sono autorizzate dagli Stati membri partecipanti e da Israele, Norvegia e Svizzera a svolgere attività correlate alla gestione dei progetti e ad aspetti amministrativi e giuridici per i partecipanti nazionali a un progetto, nonché a collaborare alla valutazione e alla negoziazione delle proposte di progetti. Le agenzie nazionali lavorano sotto la supervisione dell'associazione AAL.

Un consiglio consultivo composto da rappresentanti dell'industria e di altri soggetti interessati formula raccomandazioni sulle priorità e sui temi da trattare negli inviti a presentare proposte per il programma comune.